

*Lo prevede il contenuto della legge 311/2004 che coinvolge il triennio 2005/07*

# Sentenze blindate nella p.a.

## È vietata l'estensione delle pronunce esecutive

*Per effetto della previsione legislativa nessuna decisione favorevole a un pubblico dipendente potrà essere applicata a colleghi che versano nella stessa situazione*

DI NICOLA MONDELLI


Nelle pubbliche amministrazioni non è ammessa l'estensione delle sentenze passate in giudicato. All'interno dei provvedimenti finalizzati al contenimento delle spese per il personale della p.a., e quindi anche della scuola che conta più di 1 milione di dipendenti, il legislatore ha agito su due fronti. Da una parte ha nuovamente reiterato il divieto imposto alle amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle pubbliche amministrazioni. Dall'altra ha esteso tale divieto anche alle agenzie e a tutti gli enti pubblici, salvo diversa determinazione della presidenza del consiglio dei ministri (dipartimento della funzione pubblica). Il divieto, già previsto per il triennio 2002-2004 dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato infatti esteso dall'articolo 1, comma 132 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche al triennio 2005-2007.

Nessuna sentenza favorevole a un pubblico dipendente potrà, pertanto, essere estesa autonomamente ad altri dipendenti che dovessero trovarsi nella stessa situazione di quello o di quelli che hanno visto accolte le richieste dai tribunali o dai giudici amministrativi. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari, il legislatore consentirà, tuttavia, alle amministrazioni pubbliche

di annullare i provvedimenti amministrativi dichiarati illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. Tale annullamento non potrà comunque essere disposto oltre tre anni dal-

l'acquisizione di efficacia del provvedimento e, qualora il provvedimento che si annulla abbia avuto incidenza su rapporti contrattuali o convenzionali con soggetti privati, l'annullamento deve tenere indenni i soggetti stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante dall'annullamento del provvedimento.

Oltre alla reiterazione del divieto, il legislatore ha anche disposto nuove misure atte a rafforzare le difese delle amministrazioni chiamate in giudizio per controversie relative al rapporto di lavoro. Con i commi 133 e 134 dell'articolo 1 della citata legge 311/2004 ha previsto, da un lato, l'intervento nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile, del dipartimento della funzione pubblica, e dall'altro che nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi a oggetto appunto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, potrà intervenire anche l'Aran, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. (riproduzione riservata)



Domenico Siniscalco

